

Oggetto: Proposta di collaborazione

Ci occupiamo di spedizioni :

PONY EXPRESS ROMA IN 1 : 3 h

il FATTORINO ECOLOGICO, da sempre sensibile a tutte le esigenze di recapito urgente, garantisce l' avvenuto servizio alle tempistiche pattuite; la nostra ragione di esistere è per far fronte a queste emergenze assicurando sempre elevati standard operativi .
Decenni di esperienza nel settore ci permettono di soddisfare qualsiasi vostra esigenza di recapito in ogni angolo della città , apportando così un miglioramento della vs. immagine.

<i>Destinazione</i>	<i>Ritiro</i>	<i>Consegna</i>
URBANA	Nella mattinata	Nella mattinata
	Nel pomeriggio	Nel pomeriggio

La nostra organizzazione con personale selezionato, cortese ed altamente affidabile(*il nostro personale non è pagato a consegna ed è fisso*) è operativa dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato e risolve i vostri problemi di recapito nel completo rispetto della normativa postale , da 1 a 3 ore dalla chiamata con mezzi appropriati (Moto o Furgoni) ed è in continuo contatto via cellulare per conoscere e monitorare in tempo reale lo status della vostra spedizione.

Ogni consegna è garantita dalla ricevuta firmata dal destinatario.

Le chiamate verranno accettate sino alle ore 16:45 senza ulteriori supplementi dalle 16:45 alle 18:00 con supplementi da stabilire al momento e dalle 18:00 previo preavviso sarà considerato servizio speciale.

Nel caso di mancata consegna o di mancato ritiro è nostra cura prendere immediatamente contatto con il cliente , informarlo e ricevere nuove direttive per portare a buon fine il recapito.

Carnet di abbonamento minimo da 50 tagliandi, (per abbonamenti superiori ai 50 tagliandi **“tariffe personalizzate in base alle esigenze del cliente”**) e soprattutto senza alcuna scadenza , è valido per tutti i servizi che comunque, saranno riepilogati dettagliatamente con gli eventuali supplementi, alla fine di ogni mese su tabulato.

Per tutti gli incarichi affidatici dalla Vostra società ci obblighiamo, assumendo tale impegno anche ai sensi dell'art. 1381 C.C., per conto di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, direttamente od indirettamente coinvolti nella realizzazione delle Vs. attività, in particolare: a non diffondere ed a non utilizzare alcuna informazione di carattere tecnico o commerciale relativa ai prodotti/servizi Vs. o dei Vs. clienti della quale siamo venuti a conoscenza o divulgare il contenuto degli incarichi ricevuti, né a rilasciare o a far rilasciare interviste relative ai servizi da noi svolti per Vs. conto.

Resta inteso che potremo derogare al rigoroso adempimento degli impegni, di cui alla presente dichiarazione, solo previo consenso scritto della Vostra società, di conseguenza saremo responsabili nei Vostri confronti per tutti gli eventuali adempimenti posti in essere in relazione al presente impegno.

In oltre Interservice sensibile al delicato momento che sta attraversando l'economia nel nostro paese, avendo fatto investimenti mirati nel rispetto dell'ambiente e della ecosostenibilità con un nuovo parco mezzi tecnologicamente avanzato (**furgoni a metano che vuole dire emissioni quasi 0 e moto tutte Euro 3**) ed avendo un'organizzazione efficiente con un conseguente contenimento dei costi riesce a proporre delle incredibili offerte come questa: Offerta "scacciacrisi" per chi sottoscrive un nuovo abbonamento o è un nuovo cliente avrà la tariffa bloccata anche per tutto il 2015.

Nella valutazione di quanto evidenziato, siamo certi che terrete in giusta considerazione le caratteristiche che Interservice mette a vostra disposizione, intese ad ottimizzare le tempistiche di recapito per soddisfare al meglio la Vs. Azienda.

NORME CHE REGOLERANNO IL RAPPORTO		
DESCRIZIONE	TEMPI MASSIMI	COSTI
Servizio Moto (Zona A)	<i>Da 1 a 3 ore</i>	Costo Tagliando €. + I.V.A.
Supplemento URGENZE	<i>60'</i>	1 Tgd
Supplemento FUORI ZONA (Zona B) (*) C.a.p. 00135, 00137, 00138, 00139, 00141, 00148, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00163, 00164, 00166, 00167, 00168, 00169, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00189, 00191		1 Tgd
ATTESE (Imputate su Riepilogo)	ogni 15'	1 Tgd moto – 2 Tgd furgone
Supplemento MALTEMPO		0 Tgd
Supplemento PACCHI (furgone)	<i>4 ore</i>	2 Tgd / 3 colli (30Kg)
Supplemento oltre G.R.A. (Zona C) (ogni 3 km.)		1 Tgd


(*): **Il C.a.p. di appartenenza della Vs. sede NON sarà considerato come FUORI ZONA.**

Listino in vigore dal 1° gennaio 2013 e valido solo per i nuovi clienti.

N.B.: DETERMINAZIONE PACCHI – La spedizione che risulterà superiore ai 2 Kg sarà definita pacco. Per la determinazione della quantità dei "Pacchi", verrà applicata in base alla formula (Lato x Lato x Lato : 3333)

INTERSERVICE GROUP S.a.s.

Alcune aziende con le quali collaboriamo



CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Art. 1) La Interservice non si riterrà obbligata da eventuali accordi diversi dalle presenti “ Condizioni di Trasporto” qui riportate , se gli accordi stessi non saranno formati per iscritto e firmati da un procuratore della società. Pertanto nessun agente , impiegato, collaboratore o rappresentante della società potrà apportare tali variazioni o prendere comunque accordi diversi dalle condizioni qui riportate.

Art. 2) Esecuzione dell’ incarico . La società ha il diritto di effettuare i propri servizi a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 3) Merci Escluse. Salvo diverso accordo scritto e concordato fra le parti , e ferma restando la limitazione della responsabilità prevista risarcimento stabilito dal comma 2 dell’ art.1696 Codice Civile come modificato dall’ art .10 del decreto legislativo 21 novembre 2005 , N° 286 , **non vengono accettate per il trasporto le seguenti merci :** armi, esplosivi, materiale ADR, salme e resti umani (anche se cremati), animali (vivi o morti), oro , preziosi, medaglie d’ oro e d’ argento, cartamoneta, gioielli in genere, pietre preziose, mobili antichi, valori negoziabili, materiali pericolosi, o che comunque possano danneggiare altre spedizioni , merci deperibili quali alimentari, medicinali, fiori, ecc. , frangibili, contenenti liquidi in genere, vetro e spedizioni non imballate o imballate in modo insufficiente. La società declina comunque ogni responsabilità per l’ eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto al di fuori delle modalità e delle condizioni di cui al primo comma della presente clausola.

Art. 4) Modalità di ritiro e consegna . I ritiri e le consegne delle merci si intendono a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in locali superiori o inferiori al piano stradale vanno considerati come prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e/o spedizione e pertanto tassati secondo corrispettivi da concordare, in dipendenza dell’ entità della prestazione. Gli importi di tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne (Salvo diversa pattuizione).

Art.5) Merci fragili. Le merci usualmente considerate fragili , nonché quelle dichiaratamente tali, viaggiano a rischio e pericolo del mittente; la loro accettazione da parte della società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti o rotture.

Art.6) Riconsegne. Le riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (spedizione) .

Art.7) Dichiarazioni del mittente. Il mittente è tenuto a corredare ciascuna spedizione di un’ apposita lettera di vettura che deve essere compilata in modo chiaro e leggibile , è responsabile dell’ esattezza e della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto delle spedizioni , nonché dell’ esatta compilazione dei relativi documenti accompagnatori .

Art. 8) Rimborsi. Il mittente e/o il proprietario delle merci e/o i loro rappresentanti, sono responsabili per il rimborso di eventuali sanzioni , spese, indennità o risarcimento sostenuti dalla società ma causati dalla spedizioni affidate.

Art. 9) Dichiarazione di valore e responsabilità . Il mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti sono tenuti a dichiarare il valore delle merci affidate alla società , per l’ adozione delle eventuali precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, ferma rimanendo la limitazione della responsabilità della società , prevedendo il risarcimento stabilito dal comma 2 dell’ art 1696 Codice Civile come modificato dall’ art. 10 del Decreto legislativo 21 novembre 2005 , N° 286, pari ad un massimo di € 1,00 per Kg. lordo. L’ importo dell’ eventuale contrassegno non sostituisce la dichiarazione di valore sopra citata.

Art. 10) Tempi di consegna /ritiro. La società non si assume responsabilità alcuna in ordine a tempi di consegna o di ritiro delle spedizioni affidate , fatta salva eventuale diversa pattuizione scritta concordata fra le parti. La società non sarà comunque responsabile dagli eventuali danni a chiunque derivanti a seguito della ritardata consegna e/o ritiro delle spedizioni. Quindi la società risponderà , nei limiti del risarcimento stabilito dal comma 2 dell’ art. 1696 Codice Civile come modificato dall’ art. 10 del Decreto legislativo 21 novembre 2005 , N°286 e successive modificazioni , esclusivamente per i danni causati alle merci trasportate.

Art. 11) Spedizioni gravate da contrassegno. Il mittente si assume la responsabilità che l’ importo del contrassegno venga chiaramente indicato in cifre sul relativo documento di accompagnamento , unicamente alla dicitura C/ASSEGNO (dimensioni almeno cm 10X3). Nel caso il mittente non ottemperasse a ciò , la società non potrà , pur prodigandosi per il recupero dell’ eventuale incasso , essere ritenuta in solido responsabile della mancata riscossione del contrassegno stesso. Il mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti autorizzano la società ad accettare assegni bancari di conto corrente del destinatario , intestati al mittente e “ non trasferibili”, solo previa specifica indicazione sui relativi documenti accompagnatori della spedizione.

Art. 12) Reclami. Nessun reclamo sarà accettato trascorsi 8 giorni dalla data di spedizione.

Art. 13) Modificabilità delle tariffe delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio . Le condizioni generali , l'elenco delle zone servite ed i tempi di resa , potranno essere variati senza preavviso.

Art. 14) Ritardi di pagamento . Nell' eventualità che non fossero rispettati dal committente i termini di pagamenti pattuiti , la società si riserva il diritto di addebitare allo stesso gli interessi legali per il ritardato pagamento. Nessun ritardo di pagamento potrà essere effettuato dal committente in attesa di rimborsi assicurativi o di altro genere , per i quali la società sia a sua volta in attesa di risarcimento.

Art. 15) Compensazioni crediti. Il committente autorizza la società a compensare i crediti commerciali vantati dalla medesima nei suoi confronti con gli eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dal committente nei confronti della società. Tale facoltà si intende esclusiva per la società.

Art. 16) Recesso unilaterale della società. La società ai sensi dell' art. 1373 dei C.C., ha facoltà, dandone comunicazione anche verbale, di recedere dal contratto qualora le indicazioni fornite dal mittente e/o proprietario e/o loro rappresentanti in merito al contenuto della merce ,etichettatura, imballaggio, documenti, relativi a merce già consegnata o accettata, non siano conformi a quanto stabilito dalla legge o dalle clausole presenti del presente contratto.

In tal caso il mittente e/o proprietario e/o i loro rappresentanti autorizzano la società a trattenere la merce in deposito , depositarla presso terzi ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente , a procedere alla sua distruzione.

Art.17) Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle seguenti condizioni valgono le " Condizioni Generali" predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame , depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 05/10/95 e di cui il mittente , o chi per esso , si dichiara a conoscenza.

Art.18) Foro Competenze. Per ogni controversia successiva all' esecuzione del presente contratto di trasporto sarà esclusivamente competente il FORO di Roma.

Art. 19) Il mittente si obbliga espressamente a comunicare al vettore a mezzo fax ovvero e-mail ovvero tramite raccomandata R.R. ogni e qualsiasi anomalia relativa a ciascun collo oggetto del trasporto ivi compresa la mancata consegna al destinatario entro il termine perentorio ed improrogabilmente di giorni 15 con decorrenza dalla presa in consegna della merce da parte del vettore . Decorso tale termine il mittente dovrà intendersi decaduto, anche in deroga alla normativa vigente in materia di trasporto cose , da ogni azione e/o richiesta nei confronti del vettore per qualsivoglia titolo o ragione.